Convenzione ira la Regione l'oscana e la Societa
per l'accreditamento della stessa al
Tuscany Internet Exchange.

L'anno, il giorno, del mese di
Tra
REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA 01386030488, in
seguito indicata come "Regione", con sede in Via Cavour n. 18,
50129 - Firenze, rappresentata dal Dirigente regionale
, nato a, il,
domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, il quale nella
sua qualità di Dirigente responsabile della struttura
interdipartimentale competente per materia, nominato con decreto
dirigenziale n, in applicazione della L.R.
26/2000 é autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per
il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n
del, esecutivo a norma di legge.
е
La Società, codice fiscale e
partita IVA, di seguito indicata come "ISP", con
sede in ,Via n, iscritta
nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

rappresenta		, nato				
	, i	I	, domiciliato per il presente atto			
presso	al	sede	della	Società	giusta	

Premesso che:

la Regione con propria deliberazione n.1356 del 18 dicembre 2000 in attuazione alle determinazioni della Direzione Strategica della Rete Telematica Regionale Toscana (nel seguito chiamata "RTRT") ha approvato la realizzazione sul territorio toscano di un punto neutrale di interconnessione delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni e di quelle degli operatori privati per i quali è prevista una apposita procedura di accreditamento a garanzia della qualità dei servizi offerti;

la Regione, a seguito di gara, ha provveduto ad aggiudicare la realizzazione e gestione del punto neutrale di interconnessione denominato Tuscany Internet eXchange (T.I.X.) al R.T.I. costituito da Telecom Italia S.p.A. (capogruppo), Getronics Solutions S.p.A. e Brain Technology S.p.A., che nel proseguo sarà indicato come "Gestore", sottoscrivendo con lo stesso R.T.I. specifico contratto pubblico in data 21 novembre 2002 con validitàquinquennale;

la Regione ha affidato, sottoscrivendo specifico contratto in data 1 ottobre 2002 con validità triennale, all'Istituto di Informatica e Telematica del C.N.R. di Pisa, che nel proseguo sarà indicato come

"I.I.T.", la definizione dei criteri di accreditamento e la valutazione delle domande presentate dagli ISP per l'accreditamento, nonché il successivo monitoraggio del mantenimento dei requisiti che ne hanno consentito l'ammissione.

la Regione con propria deliberazione n.497 del 20 maggio 2002 ha approvato formalmente le linee strategiche per la realizzazione del progetto di e-government per la Toscana denominato e.Toscana, del quale costituisce parte integrante la piena operatività del suddetto T.I.X.;

l'ISP in dataè stato autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi del D.L. 17 marzo 1995 n. 103 e del D.P.R. 4 settembre 199 n. 420 a fornire servizi di connettività su rete Internet a terzi;

l'ISP in particolare fornisce servizi di connettività su rete Internet sul territorio toscano;

nel proseguo per "RTRT estesa" si intende il contesto della rete costituita dall'insieme dei soggetti aderenti ad RTRT e degli enti pubblici che utilizzeranno servizi di connettività degli operatori privati accreditati, così come per semplicità si indica col termine generico di "utenti" solo quelli appartenenti ad RTRT estesa.

si è stabilito di stipulare oggi la presente convenzione;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto della convenzione è l'accordo tra Regione e ISP per l'accreditamento di quest'ultimo al T.I.X.. Essa definisce e regolamenta le condizioni che entrambe le parti si impegnano a realizzare e mantenere per ciò che concerne la fornitura di servizi di accesso alla rete Internet per gli utenti.

ART. 2 – IMPEGNI FRA LE PARTI

Regione garantisce agli ISP accreditati:

- la sede e le strutture del T.I.X. predisposte per interfacciarsi agli apparati di proprietà dell'ISP allocati presso lo stesso T.I.X.;
- un Help Desk di primo e secondo livello e un supporto tecnico di assistenza per le fasi di installazione e manutenzione.

ISP si impegna per l'accreditamento al T.I.X.:

- a provvedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del primo contratto con un utente della RTRT estesa, al collegamento al T.I.X. nel rispetto delle condizioni di accreditamento, riportate nel successivo Art. 3 e a tutte le disposizioni indicate nel "Regolamento di utilizzo del T.I.X. per gli ISP accreditati", allegato al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrate e sostanziale;
- a mantenere nel tempo le condizioni indicate nei requisiti di accreditamento di cui al punto precedente.

L'ISP inoltre, si impegna fin da ora al rispetto delle eventuali modifiche, concordate fra le parti, che si renderanno necessarie.

ART. 3 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

Requisiti Industriali

- I. Essere in possesso della Autorizzazione Ministeriale per fornitura di accessi ad Internet, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni ai sensi del D.L. n. 103 del 17/3/95 e del D.P.R. n. 420 del 4/9/95:
- II. essere titolare di uno o piu' link di connessione all'Internet globale, indipendentemente dalla connessione al T.I.X., con capacità non inferiore ai 2 Mbps, realizzati tramite una qualsiasi tecnologia atta a garantire la disponibilità della banda suddetta.

Requisiti Tecnico-Organizzativi

- III. Avere capacità di assegnare indirizzi pubblici (indipendentemente dal fatto di possedere Autonomous System od essere Local Internet Registry, sia direttamente che tramite upstream provider);
- IV. avere a listino la possibilità di fornire agli utenti accessi Internet su collegamento dedicato a 2Mbps;
- V. impegnarsi a fare peering in modo gratuito con l'Autonomous System AS6882 della Regione;
- VI. poter fornire indirizzi IP pubblici a ciascun utente appartenente ad RTRT estesa in modo commisurato alle loro esigenze;
- VII. utilizzare apparati e sistemi di end-point presso gli utenti finali che consentano la realizzazione di una VPN IPSEC con

concentratore presso il T.I.X. che abbia le caratteristiche descritte nel Regolamento di utilizzo del T.I.X. per gli ISP accreditati (allegato "A").

VIII. poter attivare multicast sulla rete oppure almeno sui due router (lato T.I.X. e lato utente);

- IX. fornire a richiesta la password SNMP *read-only* a Regione per permettere il monitoraggio sia sugli apparati dell'ISP posti presso il T.I.X. che su quelli presso gli utenti finali;
- X. fornire informazioni sulla rete (linee di collegamento e router, utenti appartenenti ad RTRT estesa e piano di instradamento degli stessi) relativamente alla tratta di propria competenza del percorso utente-T.I.X. all'attivazione del servizio, impegnandosi a segnalare semestralmente eventuali modifiche al piano di instradamento;
- XI. dichiarare la banda nominale della connessione al T.I.X., impegnandosi ad effettuare l'upgrade della stessa entro 60 giorni qualora la banda disponibile sia risultata satura oltre il 75% su base mensile per tre mesi consecutivi;
- XII. garantire che ogni collegamento sul percorso utente-T.I.X. abbia capacità maggiore della somma delle bande minime garantite assegnate agli utenti appartenenti alla RTRT estesa che insistono su tale connessione;

XIII. garantire che nel caso di link finale verso l'utente non saturo si abbiano:

round trip time inferiore ai 50ms misurato con pacchetti ICMP

lunghi 64 bytes per il 95% dei pacchetti;

 il throughput sullo stesso percorso deve essere maggiore della banda minima garantita;

XIV. garantire la disponibilità su base annua del servizio di trasporto da sede utente finale fino al T.I.X.:

- unitaria (per ogni singolo utente finale), almeno pari a 99.5%;
- complessiva (media su tutta la rete), almeno pari a 99.8%;

XV. avere la capacità di fornire servizi di sicurezza con funzionalità di:

- firewall;
- rilevamento delle intrusioni (IDS);

ed a richiesta

- filtraggio siti non desiderati (URL Filtering);
- protezione antivirus su traffico http/ftp/smtp.

ART. 4 – DEFINIZIONE E COMPITI DEL GESTORE DEL T.I.X.

Al gestore del T.I.X. è demandato il compito di condurre la struttura tecnologica, di fornire un servizio di Help Desk e di sorvegliare il corretto svolgersi di tutte le attività presso la sede del T.I.X.. Entrambe le parti riconoscono nel gestore l'organo competente per l'amministrazione e il controllo dell'attività che si svolge presso la sede del T.I.X. alle condizioni tutte previste dal contratto Regione Toscana/gestore citato in premessa, che l'ISP dichiara di conoscere.

ART. 5 – DEFINIZIONE E COMPITI DEL SOGGETTO TERZO

Il soggetto terzo, attualmente individuato nell'I.I.T. ha il compito:

- di verificare, entro il termine ultimo di 12 giorni lavorativi dalla notifica da parte dell'ISP, il possesso dei requisiti di accreditamento di cui al precedente Art. 3 dello stesso ISP;
- di notificare alla Regione, all'ISP ed al gestore i risultati della verifica;
- di verificare su base semestrale il mantenimento delle condizioni di accreditamento dell'ISP di cui al precedente Art. 3, dando comunicazione del risultato del monitoraggio alla Regione, all'ISP ed al gestore.

L'I.I.T. interviene anche con accertamenti aggiuntivi, nel caso di segnalazioni formulate dagli utenti, attestanti ripetute inosservanze sia degli accordi sottoscritti fra gli stessi utenti e l'ISP, sia dei requisiti di cui al precedente Art. 3. Anche in questo caso i risultati della verifica dovranno essere trasmessi alla Regione, all'ISP ed al gestore, nonché all'utente che ha segnalato l'anomalia.

Le parti si danno atto di riconoscere nell'I.I.T., l'organo competente alla verifica iniziale dei requisiti di accreditamento e al successivo monitoraggio degli stessi.

ART. 6 - DESTINATARI

La presente convenzione si applica solo esclusivamente per la fornitura di servizi, nell'ambito della fornitura di accesso a Internet a

qualità garantita, ai soggetti aderenti (utenti) alla RTRT Estesa o che hanno intenzione di aderire.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino 60[^] giorno dopo alla pubblicazione del succesivo bando di accreditamento degli ISP.

ART. 8 – SICUREZZA DEGLI APPARATI

L'ISP s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in merito alla posa e alla manutenzione in sicurezza degli apparati. La venuta meno nei confronti di questi obblighi è da considerarsi tra le cause di risoluzione espressa del contratto di cui al successivo Art. 9.

ART. 9 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE ESPRESSA

Sulla base delle segnalazioni alla Regione da parte dell'I.I.T., nel caso che l'ISP:

- non sia in possesso dei requisiti di accreditamento;
- non abbia mantenuto gli stessi requisiti nel tempo (verifiche semestrali);
- esito negativo per accertamenti aggiuntivi richiesti dagli utenti;

la Regione ha facoltà di risolvere il contratto previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 C.C. nel termine di 20 giorni.

ART. 10 - RECESSO

La Regione può in ogni momento recedere dalla presente

convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. L'ISP potrà recedere dalla presente convenzione solo nella condizione di non avere in corso contratti dei servizi per il quale è stato accreditato presso il T.I.X. con gli utenti della RTRT estesa.

ART. 11 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'ISP è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione contrattuale ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione della L.675/96 e successive modifiche, regolamenti attuativi, integrazioni e determinazioni del Garante previsti dalla legge medesima. ISP si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dalla Regione in applicazione della medesima normativa.

Anche la Regione si impegna ad osservare la massima riservatezza per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti riservati dell'ISP di cui potrà venire a conoscenza nel corso della presente convenzione o che potranno essergli trasmessi in virtù della medesima.

Modalità e tempi per eventuale diffusione di informazioni dovranno essere definiti e concordati di caso in caso di comune accordo fra Regione ed ISP.

ART. 12 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere eseguita rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- ISP;
- Regione Toscana Dipartimento Organizzazione, Servizio
 I.I.T.R. via di Novoli, 26 50127 Firenze;

o all'eventuale diverso indirizzo che una delle parti avrà tempestivamente comunicato per iscritto all'altra tramite lettera raccomandata a.r..

ART. 13 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

ART. 14 - NORME CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

II responsabile
()
REGIONE TOSCANA
Il Dirigente Responsabile

ISP

L'ISP	dichiara,	ai	sensi	dell'articolo	1341	C.C.	di	conoscere	ed
integra	almente ad	ccet	tare qu	uanto previst	o agli a	articoli	9	(Inadempie	nze
e risoluzione espressa), 10 (Recesso), 13 (Controversie)									
ISP									
II resp	onsabile								
()								